



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

A tutti i Comuni della Sardegna

e, p.c. Alle Prefetture della Sardegna

**Oggetto: Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale - 25 febbraio 2024.
Rilascio tessere elettorali. Orari operazioni elettorali. Esposizione bandiere ai seggi.**

RILASCIO TESSERE ELETTORALI

Si evidenzia che, per il rilascio e per il rinnovo delle tessere elettorali nonché per la consegna dei duplicati in vista delle consultazioni elettorali in oggetto, gli Uffici elettorali dei Comuni dovranno restare aperti **dalle ore 9.00 alle ore 18.00** nelle giornate di **venerdì 23 febbraio** e di **sabato 24 febbraio** p.v. mentre nella giornata di **domenica 25 febbraio** l'apertura dovrà essere garantita per tutta la durata delle operazioni di voto (*art. 1, comma 400, lett. g), legge 27 dicembre 2013, n. 147*).

ORARI DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

Come anticipato nella pubblicazione "*Calendario delle operazioni elettorali*", la tempistica delle principali operazioni elettorali è la seguente:

- la costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione avverrà **sabato 24 febbraio** p.v. alle **ore 16.00** (*art. 35, comma 1, legge regionale 6 marzo 1979, n. 7*);
- le operazioni preliminari dell'Ufficio elettorale di sezione riprenderanno alle **ore 6.30** di **domenica 25 febbraio** e, subito dopo il compimento di tali operazioni, avrà inizio la votazione, che si protrarrà sino alle **ore 22** dello **stesso giorno** di domenica (*artt. 40 e 60 L.R. n. 7 del 1979*);
- le operazioni di scrutinio cominceranno alle **ore 7.00** di **lunedì 26 febbraio**, appena compiute le operazioni di cui all'art. 63, e dovranno essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, cioè entro le **ore 19.00** (*artt. 63, 64 e 69 L.R. n. 7 del 1979*).

ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE AI SEGGI

Si ritiene utile ricordare, infine, quanto previsto dalla normativa vigente¹ circa la corretta esposizione delle

¹ Art. 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22 "Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea"; art. 4 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 "Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici"; art. 2 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 10 "Bandiera e inno della Regione".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

bandiere della Regione Autonoma della Sardegna, della Repubblica Italiana e dell'Unione europea in occasione di consultazioni elettorali.

Le bandiere, infatti, devono essere esposte congiuntamente all'esterno degli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali, luoghi di cura e di reclusione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale, a decorrere dall'insediamento degli Uffici elettorali di sezione sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

Le norme protocollari² prevedono inoltre che le bandiere, avendo come riferimento un osservatore posto di fronte all'edificio in cui le stesse dovranno essere esposte, siano collocate nel seguente ordine: alla sinistra, la bandiera dell'Unione europea; al centro, la bandiera della Repubblica italiana; alla destra, la bandiera della Regione Autonoma della Sardegna.

Il Direttore del Servizio

Sergio Loddo

² Si vedano in proposito le istruzioni riportate nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri consultabile al seguente indirizzo: https://presidenza.governo.it/ufficio_cerimoniale/cerimoniale/bandiera_esposizione_schemi.html#schemi

